

CONVENZIONE TIROCINIO CURRICULARE

(Alternanza Scuola Lavoro)

TRA

Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” con sede in Tione di Trento (TN), via Durone, 53 – codice fiscale 86004180229 - d’ora in poi denominata “istituzione scolastica” rappresentata, in qualità di Dirigente scolastica, dalla Dott.ssa Viviana Sbardella nata a Aprilia (LT) il 27/11/1960 – codice fiscale SBRVVN60S67A341W

E

denominazione struttura ospitante

.....

con sede legale in

.....(.....)

via n.

.....

codice fiscale/Partita IVA

d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”

rappresentato dal Sig.

.....

nato a (.....) il

...../...../.....

codice fiscale

.....

PREMESSO CHE

- l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 e ai sensi dell’art. 65 L.P. 7 agosto 2006 n. 5 e ss.mm., devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all’ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curriculari a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;
- l’alternanza scuola-lavoro è componente strutturale del curriculum scolastico, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell’alternanza;
- i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel Progetto d’Istituto dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il **soggetto ospitante** si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in tirocinio curriculare su proposta dell'**Istituto "Lorenzo Guetti"** e a collaborare per la realizzazione del progetto formativo, parte integrante della convenzione.

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, lo studente in tirocinio curriculare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1, lettera a) del decreto citato.
3. Per ciascun studente beneficiario del tirocinio curriculare inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che farà parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi che contiene:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor interno scolastico e del tutor formativo responsabile della formazione in azienda del Soggetto ospitante;
 - c. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
 - d. le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
 - e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

Art. 3.

1. **Il docente tutor scolastico**, compatibilmente con i propri tempi e impegni di servizio ed eventualmente anche a distanza, svolge le seguenti funzioni:
 - elabora, sulla base dei dati raccolti e concordati con il tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte;
 - assiste e guida lo studente nel percorso di preparazione al tirocinio curriculare e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di tirocinio curriculare, rapportandosi con il tutor esterno;
 - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso tirocinio curriculare, da parte dello studente coinvolto;
 - informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - assiste il Dirigente Scolastico nella valutazione delle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per il tirocinio curriculare, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. **Il tutor aziendale** svolge le seguenti funzioni:
 - collabora, eventualmente anche a distanza, con il tutor scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curriculare;
 - favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle

procedure interne;

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- la predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor scolastico dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor aziendale al docente tutor scolastico affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare **lo studente** è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura gli studenti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile come indicato nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'Istituzione scolastica che darà seguito alle procedure previste dalla normativa in materia.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curriculare;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Nello specifico si segnala che gli studenti hanno già svolto presso l'Istituzione scolastica attività di formazione sulla sicurezza per n. 12 ore complessive (formazione generale e specifica) avvalendosi di professionalità adeguate in materia. A richiesta del soggetto ospitante sarà rilasciata specifica certificazione riportante i contenuti trattati affinché il soggetto ospitante possa organizzare eventuale formazione integrativa secondo il proprio specifico profilo di rischio.

3. L'istituzione scolastica si impegna a far pervenire ai servizi competenti della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, l'elenco dei tirocini attivati o altre comunicazioni in adempimento di normative o indicazioni del Dipartimento della Conoscenza della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 6

1. In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono garantire spazi e attrezzature adeguati per consentire l'esercizio delle attività

previste nel tirocinio curriculare in sicurezza, e in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;

2. Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire agli studenti beneficiari del percorso di tirocinio curriculare, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio curriculare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor scolastico l'ingresso nella struttura aziendale per contattare gli studenti nonché il tutor aziendale al fine di verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo;
- informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada allo studente;
- individuare il tutor aziendale in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
- (solo per i tirocini presso dipartimenti o servizi della pubblica amministrazione) a far osservare al personale impiegato gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Art. 7

La convenzione decorre dal presente anno scolastico 2016-2017 e si rinnova tacitamente per i successivi anni scolastici, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengono trattati esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini curricolari. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e l'Istituto "Lorenzo Guetti".

Tione di Trento,

Istituto di Istruzione "Lorenzo Guetti"

La Dirigente Scolastica

- Dott.ssa Viviana Sbardella -

Data,

Denominazione soggetto Ospitante

.....
Il Legale rappresentante
